

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

I. PREMESSA

La presente garanzia è parte integrante della sua "Lettera di Proposta Acquisto Veicolo Usato" e prevale su ogni altra pattuizione scritta o verbale eventualmente in contrasto. Nella ipotesi che Lei riscontrasse difetti nell'Autoveicolo, il Venditore tratterà il Suo reclamo con correttezza ed equità applicando le seguenti regole.

II. OGGETTO

- 1 - L'Autoveicolo viene venduto all'Acquirente nello stato di fatto e nelle condizioni generali di usura in cui si trova, come accettato dallo stesso Acquirente all'atto della sottoscrizione della "Lettera di Proposta Acquisto Veicolo Usato", di cui la presente garanzia costituisce parte integrante.
- 2 - Il valore complessivo degli equipaggiamenti è convenzionalmente fissato al 5% del prezzo complessivo del veicolo ai fini della valutazione economica dei possibili rimedi a difetti da Lei riportati.
- 3 - Nel caso che sia installato un antifurto di tipo satellitare la funzionalità del servizio non è oggetto di valutazione in quanto dipende dalle Sue scelte relativamente al gestore del servizio.
- 4 - Il Venditore Le garantisce che la percorrenza indicata dal contachilometri della vettura non è stata alterata dal momento che la vettura è entrata sotto la sua responsabilità.
- 5 - Il Suo veicolo proviene dal noleggio lungo termine ed è stato immatricolato per la prima volta in Italia.

III. DURATA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del D. Lgs n. 206/05, le parti limitano la responsabilità della Venditrice ad un anno dalla data riportata di passaggio di proprietà nel Documento Unico, senza limiti di percorrenza chilometrica. Il medesimo termine di un anno dalla consegna è stabilito per la prescrizione dell'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal Venditore.

IV. CONTENUTO

- 1 - Il Venditore Le garantisce (nei limiti indicati al precedente paragrafo II.4) la percorrenza indicata dal contachilometri della vettura. Ove riscontri un difetto di conformità alla "Lettera di Proposta Acquisto Veicolo Usato", Lei potrà presentare segnalazione via e-mail all'indirizzo remarketing@vwfs.com.
- 2 - Il Venditore Le indicherà, entro il decimo giorno lavorativo seguente quello di presentazione del reclamo, le sue argomentazioni nei confronti del reclamo, indicando se può essere accolto e quali rimedi possono essere proposti, a termini di legge.
- 3 - In nessun caso Le verranno rimborsati interventi non previamente autorizzati e/o effettuati in autonomia. Nel caso si renda necessario un intervento di officina per la eliminazione del difetto, il Venditore si riserva di indicare l'Officina della Rete assistenziale a cui affidare la eliminazione del difetto stesso.
- 4 - Nel caso che il difetto non sia eliminabile in tempi e costi ragionevoli, il Venditore Le potrà proporre un rimborso parziale del prezzo di vendita, con i seguenti criteri:
 - nel caso che il difetto riguardi un equipaggiamento del veicolo, il valore massimo rimborsabile è la percentuale del prezzo di vendita fissata al punto 2 della Parte II (Oggetto) delle presenti Condizioni Generali di Garanzia;

V. LIMITI

- 1 - Si precisa, per dovuta correttezza, che la sostituzione di lampadine di ogni tipo, olio, filtri in genere, minuteria varia, piccola componentistica elettrica, fascette, manicotti, guarnizioni, cuffie in gomma, etc. rientra nei normali interventi di manutenzione.
- 2 - Lei dovrà provvedere a far eseguire gli interventi come previsto dal piano di manutenzione redatto dal Costruttore in accordo alle scadenze indicate, in quanto possono riguardare la sicurezza di marcia e / o la possibilità di anomalie nel veicolo di cui il Venditore non potrà essere responsabile in alcun modo. Il Venditore si riserva il diritto di richiedere all'Acquirente, se necessario, la documentazione fiscale comprovante le avvenute manutenzioni.
- 3 - Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto di noleggio a lungo termine, l'acquirente era a conoscenza di un eventuale difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.
- 4 - Ai sensi di legge, per l'applicazione della Garanzia legale è condizione essenziale il corretto uso del veicolo da parte Sua definito come segue:
 - La mancata effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la sostituzione della cinghia di distribuzione con annessi tendicinghia) esclude dalla responsabilità del Venditore le eventuali anomalie conseguenti.
 - La mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente punto V.2 esclude dalla responsabilità del Venditore le eventuali anomalie conseguenti.

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

- Le indicazioni del costruttore relativamente alla condotta da seguire in caso di anomalie segnalate dalla strumentazione di bordo (pressione olio insufficiente, alta temperatura liquido, etc.) dovranno essere da Lei o dal conducente del Suo veicolo scrupolosamente seguite.
- Nel caso che il veicolo sia equipaggiato con trazione sulle quattro ruote o appartenga alle categorie denominate "SUV" o "FUORISTRADA" la circolazione fuori strada avverrà in ogni caso sotto la sua responsabilità in particolare per quanto riguarda aspirazione d'acqua nel motore a seguito di guadi, di tratti allagati, urti contro ostacoli naturali, ribaltamento. Per la circolazione su strade innevate o ghiacciate Lei dovrà comunque seguire le prescrizioni delle autorità relativamente all'uso di catene od altri dispositivi idonei.

5 - Non sono coperti da garanzia tutti i particolari soggetti ad usura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo batterie (anche di veicoli elettrici), pastiglie e dischi dei freni, linea di scarico e catalizzatore, frizione e volano, giunti, cuscinetti ecc.

6 - La garanzia legale di conformità è applicabile strettamente all'Acquirente e resta esclusa ogni responsabilità del Venditore verso terzi ai quali il veicolo fosse ceduto durante il periodo di garanzia.

7 - La garanzia non prevede rimborsi a nessun titolo per spese sostenute per traino a mezzo carro attrezzi; altresì non prevede indennizzi di nessuna natura a seguito del fermo del veicolo garantito.

8 - Le prestazioni in garanzia possono essere richieste ed effettuate solo presso le Officine della Rete assistenziale del marchio dell'Autoveicolo compravenduto.

9 - Fermo restando quanto previsto in tema di difetto di conformità, l'Acquirente non potrà esercitare la garanzia per difetti che, in via esemplificativa e non limitativa, siano causalmente collegati a:

- riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da parte di Aziende non appartenenti alle Reti di Assistenza della casa produttrice;
- montaggi di pezzi e/o parti il cui impiego non risulti approvato dalla casa produttrice;
- modifiche all'Autoveicolo eseguite da terzi successivamente alla vendita;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni per l'uso dell'Autovettura e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori (quali, ad esempio, l'eventuale dotazione di ruota di scorta, "ruotino" di soccorso o kit di riparazione), come riportate nel "Libretto Uso e Manutenzione", nel "Libretto Programma Service", ed ogni altro documento consegnato all'Acquirente con l'Autovettura;
- naturale usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione (per esempio, sport motoristici e competizioni automobilistiche).

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente **Garanzia o del presente Contratto** nonché di eventuali loro successive modificazioni e/o integrazioni, potrà essere sottoposta ad un Organo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo scelto fra quelli costituiti, ai sensi dell'art.2.4 della legge 29.12.1993 n. 580, dalla Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato potrà essere avviato anche in via telematica. In difetto, avrà sede in Milano.

In ogni caso l'arbitrato dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 141 del D. Lgs. n. 206/2005.

COMPOSIZIONE GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (Foro competente e Legge applicabile)

Per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o sorte in relazione allo stesso, qualora il Cliente sia da qualificarsi come consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Milano. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per la presentazione di eventuali **reclami per vizi o difformità del veicolo**:

- Anticipare la segnalazione tramite e-mail a remarketing@vwfs.com;
- Inviare comunicazione a mezzo PEC. a volkswagenleasing@postacert.cedacri.it - c.a. Ufficio Remarketing;

Per informazioni contattare: Ufficio Remarketing Volkswagen Leasing GmbH – tel. 02 33027 300

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES è un marchio di VOLKSWAGEN LEASING GMBH

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

Sede secondaria
di Milano
Via Privata Grosio, 10/4
I - 20151 Milano
Tel: +39 02 339267881

Sede secondaria
di Verona
Via G.R. Gumpert, 1
I - 37137 Verona
Tel: +39 045 8091895

Sede secondaria
di Trento
Via Alto Adige, 30
I - 38121 Trento

R.E.A. Milano 1564471
R.E.A. Verona 291000
R.E.A. Trento 243095
COD.FISC./PART. IVA/
N. ISCRIZIONE R.I. 12549080153

Sede Legale
VOLKSWAGEN LEASING GMBH
Gifhorner Strasse, 57
D - 38112 Braunschweig
Capitale sociale: € 76.003.950
PEC: volkswagenleasing@postacert.cedacri.it